

Dott. Laura Mutti

NOTAIO

23807 Merate (Lc), Viale Cornaggia n. 4

Tel. 039.59.71.900

Fax 039.92.76.033

E-mail: studio@notaionutti.it

Merate, il giorno 26 ventisei maggio 2022 duemilaventidue.

Io sottoscritta dottoressa Laura Mutti, Notaio
residente in Merate,

CERTIFICO

che con mio atto in data odierna la associazione:

**BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' -
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO
SETTORE**

o, in forma abbreviata,

**BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECSSITA' - O.D.V. -
E.T.S.**

con sede legale in Robbiate (LC) Via Giuseppe Mazzini n. 1 c/o
studio Dott. Danza Alessandro, Codice Fiscale e Partita IVA
96021530173, costituita con atto in data 11 aprile 2003 n.7023/2036
di rep. Notaio Francesco NICOLI (reg. a Verolanuova in data 30
aprile 2003 al n. 656 s. 1) iscritta all'Anagrafe Regionale delle
ONLUS della Regione Lombardia, iscrizione richiesta con
comunicazione in data 5 luglio 2005 e attestata con lettera della
Direzione Regionale Della Lombardia - Settore Accertamento Ufficio
Controlli Fiscali in data 27 luglio 2008 n. 2008/46088 di prot.,

in adempimento alle richieste svolte dalla Provincia di Lecco -
Direzione organizzativa VI - Lavoro e Centri per l'impiego, ai fini
dell'iscrizione dell'associazione nel R.U.N.T.S.;

ha provveduto a modificare l'articolo 5 del vigente Statuto come
segue:

"AMMISSIONE

Art.5

1 - Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che,
interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è aperta
a tutti coloro che ne fanno richiesta per iscritto e che intendono
impegnarsi personalmente per il raggiungimento dei fini di solidarietà
sociali previsti dal presente statuto, fatte salve eventuali cause di
indegnità giudicate dall'Assemblea degli Associati.

2 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può
essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3 - I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla
sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed
impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive
dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio
direttivo e che abbiano versato o rinnovato la quota nei tempi stabiliti
dallo Statuto.

- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca
tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla

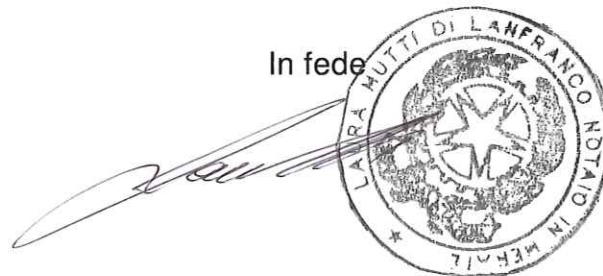
vita dell'Associazione.

4 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5 - L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile.

6 - Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. I soci minorenni eserciteranno il diritto di voto in assemblea attraverso i soggetti esercenti la potestà genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.", ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

In fede

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a cross and a star, surrounded by the text "LARA MUTTI DI LANFRANCO" and "NOTAIO IN MERITO".

La copia telematica dell'atto (c.d. copia Pades) verrà inviata all'indirizzo e-mail fornito al Notaio in sede di stipula.

La copia cartacea dell'atto potrà invece essere richiesta a partire dal 60esimo giorno dalla data della stipula.

N. 21542 di Repertorio

N. 12589 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre, alle ore sedici e minuti dodici.

07 novembre 2019

In Merate, nel mio studio notarile in Viale Cornaggia n.4.

Avanti a me Dottoressa Laura MUTTI, Notaio residente in Merate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como;

è personalmente comparso il signor:

FUMAGALLI Domenico, nato a Monza (MI) l'8 dicembre 1958, domiciliato per la carica presso la sede della associazione in Robbiate (LC), Via Giuseppe Mazzini n. 1, c/o studio Dott. Danza Alessandro,

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo che mi dichiara di intervenire nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione:

BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - ONLUS

con sede legale in Robbiate (LC) Via Giuseppe Mazzini n. 1 c/o studio Dott. Danza Alessandro, Codice Fiscale e Partita IVA 96021530173, costituita con atto in data 11 aprile 2003 n.7023/2036 di rep. Notaio Francesco NICOLI (reg. Verolanuova in data 30 aprile 2003 al n. 656 s. 1) iscritta all'Anagrafe Regionale delle ONLUS della Regione Lombardia, iscrizione richiesta con comunicazione in data 5 luglio 2005 e attestata con lettera della Direzione Regionale Della Lombardia - Settore Accertamento Ufficio Controlli Fiscali in data 27 luglio 2008 n. 2008/46088 di prot..

E mi richiede con il consenso unanime dell'Assemblea di dare atto e far constare per ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere dell'Assemblea di detta associazione riunitasi oggi, a quest'ora in questo luogo, a seguito di invito rivolto dall'Organo Amministrativo a tutti gli aventi diritto.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

su designazione unanime dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea il signor FUMAGALLI Domenico che constata che la stessa può validamente deliberare poichè:

- per gli associati: sono presenti 6 (sei) su 6 (sei) associati e precisamente tutti in proprio in persona dei signori REATI Emilio, FUMAGALLI Domenico, ROVEDA Francesco Carlo Riccardo, DANZA Alessandro, LOCATELLI Guido e VERDURA Paolo;

- per il Consiglio Direttivo: sono presenti numero 6 (sei) componenti su numero 6 (sei) componenti, in persona dei signori REATI Emilio, FUMAGALLI Domenico, ROVEDA Francesco Carlo Riccardo, DANZA Alessandro, LOCATELLI Guido e VERDURA Paolo.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti, nonchè il diritto di intervento e di voto degli stessi, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento statutario al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in

REGISTRATO CON
MODALITA' TELEMATICA
A LECCO
Il: 12/11/2019
al n.: 14174
Serie: 1T
Esatti € 0,00
di cui € per bolli
di cui € per
trascrizione

avanti indicato come Codice del Terzo settore);

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente ed espone ai soci che la disciplina delle associazioni con utilità sociale ed, in generale, di tutte le organizzazioni appartenenti al c.d. Terzo Settore è stata completamente modificata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione qui riunita, nella sua qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), è direttamente interessata dal provvedimento legislativo testè citato.

In particolare, il Codice del Terzo Settore, promulgato in esecuzione della Legge 6 giugno 2016 n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale, ha previsto, per punti salienti, quanto segue:

1) abrogazione della Legge 11 agosto 1991 n. 266 c.d. Legge-Quadro sul volontariato, della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 c.d. Disciplina delle Associazioni di promozione sociale, di gran parte del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 c.d. Riordino della Disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

2) tutta la disciplina del Terzo Settore è stata riordinata, trattata con caratteri di sistematicità e raggruppata in un unico provvedimento normativo, con abrogazione dei precedenti tipi di associazioni con utilità sociale e previsione di sette nuove differenti tipologie di Enti del Terzo Settore (E.T.S.);

3) è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con obbligo a carico di ogni ente solidaristico di iscrizione in detto registro, curato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma gestito ed aggiornato dagli enti locali competenti per territorio (Regioni e Province Autonome); l'iscrizione in detto registro determina l'acquisto della personalità giuridica;

4) è stato costituito presso il Ministero delle Attività Sociali il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, organismo consultivo per l'armonizzazione legislativa della materia del terzo settore;

5) sono state definite in un unico elenco, contenuto nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per effetto del Codice del Terzo Settore ed allo scopo di provvedere all'iscrizione al R.U.N.T.S., gli enti solidaristici:

* dovranno modificare la propria denominazione, come stabilito dall'articolo 12, che, in luogo dell'acronimo ONLUS, dovrà contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo E.T.S.;

* saranno tenuti al rispetto di alcuni obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro ed i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari e la destinazione degli eventuali utili o del patrimonio sociale e saranno altresì soggetti all'attività di vigilanza;

* dovranno adeguare i propri statuti sociali entro la data stabilita dal provvedimento legislativo in commento.

Con particolare riguardo a detta ultima questione, il termine originariamente previsto, dal combinato disposto degli articoli 53 comma II e 101 comma II del Codice del Terzo Settore, era il 2 (due) agosto 2019 (duemiladiciannove).

Tuttavia, il medesimo termine era previsto dall'articolo 53, rubricato Funzionamento del Registro, anche per la promulgazione di un decreto ministeriale di attuazione avente ad oggetto la disciplina della procedura di iscrizione nel R.U.N.T.S..

Detto decreto non è stato tuttora promulgato e l'originario termine del 2 (due) agosto 2019 (duemiladiciannove) è stato prorogato al 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi), in forza dell'articolo 43 comma 4-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020.

Quindi il Presidente dà lettura del testo del nuovo statuto sociale e propone quindi l'adozione di detto statuto.

Propone altresì di deliberare l'iscrizione nel R.U.N.T.S., specificando tuttavia che detto registro non è tuttora stato istituito e che pertanto la relativa delibera dovrà essere sottoposta alla condizione sospensiva della istituzione del registro stesso.

Quando detto registro verrà istituito, la associazione, a mezzo dei propri legali rappresentanti o suoi delegati, dovrà provvedere a specifico atto ricognitivo relativo all'avveramento della condizione sospensiva ed alla conseguente iscrizione nel R.U.N.T.S..

Propone altresì di stabilire che la denominazione sociale sarà seguita dall'acronimo E.T.S., all'esito della medesima condizione sospensiva dell'istituzione del R.U.N.T.S..

Infine, con riguardo alla scelta della natura giuridica di ente solidaristico, richiesta dal Codice del Terzo Settore, specifica che la forma corrispondente alla O.N.L.U.S. è l'associazione senza fini di lucro e di attività sociale e che, svolgendo l'associazione la propria attività in conformità alla Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 ed alla Legge Regionale Lombardia 1/2008, propone di scegliere la forma di Organizzazione di Volontariato, con conseguente modifica della denominazione da BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - ONLUS a BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE o, in forma abbreviata, BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - O.D.V. - E.T.S..

Con riguardo agli ulteriori adempimenti, il Presidente precisa che detto atto è soggetto a comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per

la modifica della denominazione, nonchè a comunicazione presso la Anagrafe Regionale delle ONLUS della Regione Lombardia.

Invita quindi l'Assemblea a deliberare.

DELIBERAZIONI

L'Assemblea,

udito quanto esposto dal suo Presidente,

- visto il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- visto il testo del nuovo statuto sociale;

considerata l'evidente necessità di quanto proposto,

all'unanimità, per votazione palese, come constata il suo Presidente

delibera

1)

di adeguare la disciplina statutaria dell'associazione al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. Codice del Terzo Settore;

2)

di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale, recante le modifiche testè deliberate, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

delibera

sotto la condizione sospensiva della istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

3)

di richiedere l'iscrizione del Registro Unico Nazionale, dando ampio mandato ed incarico al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo nonchè ai consiglieri che saranno in carica al momento dell'avveramento della condizione sospensiva indicata, in via libera e disgiunta tra loro, di provvedere, all'esito dell'avveramento della condizione sospensiva stessa ed al conseguente atto ricognitivo, ad ogni domanda, azione, istanza, registrazione, richiesta, documento necessario o utile per l'iscrizione nel detto Registro;

4)

di stabilire che la denominazione sociale è seguita dall'acronimo O.D.V. ed E.T.S., modificando pertanto la denominazione sociale da BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - ONLUS a BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO SETTORE o, in forma abbreviata, BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - O.D.V. - E.T.S.;

5)

di dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo nonchè ai consiglieri che saranno in carica al momento dell'avveramento della condizione sospensiva indicata, in via libera e disgiunta tra loro, di provvedere, all'esito dell'avveramento della condizione sospensiva sopra indicata, all'atto ricognitivo conseguente, dando mandato a svolgere ogni attività all'uopo necessaria od opportuna.

- A questo punto l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, demanda a me Notaio di richiedere l'iscrizione del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previa verifica dell'adempimento delle condizioni di legge, contestualmente

al suo deposito, il tutto all'esito dell'avveramento della condizione sospensiva sopra dedotta e del conseguente atto ricognitivo.

Delibera inoltre di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Vice Presidente, in forma libera e disgiunta, i più ampi poteri per introdurre nelle delibere sopra prese e nel correlato Statuto Sociale quelle eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni, che venissero richieste dalle competenti autorità ai fini della loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nella Anagrafe Regionale delle ONLUS della Regione Lombardia.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho pubblicato mediante lettura da me fattane, unitamente all'allegato "A", al Comparsante, che lo approva, conferma e firma con me Notaio.

Consta il presente atto di tre fogli, scritti per nove intere facciate e sin qui di questa facciata, parte a macchina da mani fide e parte a mano da me Notaio.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta.

F.to DOMENICO FUMAGALLI

LAURA MUTTI

ALLEGATO "AL N. 21542/12589 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituita una Associazione di ispirazione cristiana, ente non commerciale, denominata

**BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' -
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ENTE DEL TERZO
SETTORE**

o, in forma abbreviata,

**BAMBINI CON GENITORI IN STATO DI NECESSITA' - O.D.V. -
E.T.S.**

di seguito, in breve, "Associazione".

Detta denominazione sarà utilizzata dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede in Robbiate (LC) Via G. Mazzini n. 1 c/o studio Dott. Danza Alessandro e la sua durata è illimitata.

FINALITA'

Art. 2

1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la cultura della genitorialità responsabile ed in particolare della bigenitorialità nelle separazioni personali di fatto e di diritto, offrire un aiuto ed un sostegno sociale ed assistenziale ai genitori separati, ai loro familiari e in particolare ai figli dei genitori separati, con azioni sociali e culturali a livello provinciale e regionale in Lombardia, coordinando la propria azione con altre organizzazioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale

L'Associazione non ha fini di lucro, è libera, apolitica, apartitica e quindi è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri associati.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art.3

1 - L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale indicate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017 lettera D, I, Q, U, W, Z e più precisamente:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché

ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2 - In particolare l'associazione si propone di:

a) promuovere la cultura della famiglia e della genitorialità responsabile nel reciproco rispetto e nella salvaguardia della dignità e nella parità di diritti e di doveri di tutti i componenti del nucleo familiare;

b) favorire e promuovere con iniziative culturali, azioni sociali e attività giuridiche una nuova cultura della separazione personale tra coniugi e della separazione di fatto tra coppie di conviventi che sia rispettosa dei diritti e degli interessi dei soggetti più deboli nelle reali situazioni socioeconomiche che la separazione determina, e soprattutto dei figli, in special modo quelli minori, in modo da garantire una frequentazione decorosa e serena con entrambi gli ambiti parentali

c) diffondere la cultura della bigenitorialità avviando ricerche sociali, studi psico-sociali e psicologici volti a diffondere la cultura della genitorialità responsabile in cui sia consentito ad entrambi i genitori di sviluppare relazioni personali e significativi contatti diretti con i figli sia durante la crisi familiare che dopo la separazione personale o di fatto. Favorire una migliore qualità della vita delle famiglie di separati, divorziati o separati di fatto;

d) fornire consulenza, assistenza, sostegno e mutuo aiuto secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà a tutti i genitori ed agli adulti che, a causa della separazione personale, divorzio o separazione di fatto, si trovino in situazione di difficoltà o vulnerabilità giuridica, economica, sociale ed esistenziale;

e) tutelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari o collocatari dei figli;

f) operare per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli esperti del settore (psicologi, giuristi, operatori sociali, istituzioni pubbliche), organizzando seminari convegni e manifestazioni pubbliche, direttamente o in coordinamento con altre organizzazioni che perseguono fini analoghi, sia a livello regionale che nazionale ed internazionale,

g) Intervenire quale Ente esponenziale degli interessi lesi dal reato, con il consenso della persona offesa, ai sensi degli artt. 91 e ss. C.p.p. in tutti i processi penali in cui alcuno dei genitori sia vittima dei

reati contro la tutela della famiglia e della persona all'interno della famiglia o nei processi penali per calunnia in cui alcuno dei genitori sia stato ingiustamente accusato di avere commesso tali reati.

3 - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per "stato di necessità" deve intendersi una situazione di forte disagio economico tale da compromettere anche le necessità di vita primarie del soggetto

RACCOLTA FONDI

Art.4

1 - L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2) - Al fine di attuare il suo scopo l'Associazione avrà i seguenti poteri:

- intraprendere qualsiasi operazione che sia ritenuta necessaria ai fini di promuovere l'Associazione o procurare contributi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'Associazione;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di carattere caritatevole, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
- versare contributi e fare donazioni ad ogni associazione, istituzione o fondazione, in Italia e all'estero, che abbia scopi simili ai propri;
- promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche e fisiche, al fine di realizzare e contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
- comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili e immobili, che siano considerati necessari per lo scopo dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di solidarietà sociale descritte nei punti precedenti, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alla medesima finalità. L'associazione potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

AMMISSIONE

Art.5

1 - Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta per iscritto e che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento dei fini di solidarietà sociali previsti dal presente statuto, fatte salve eventuali cause di indegnità giudicate dall'Assemblea degli Associati.

2 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3 - I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

- I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

- I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo e che abbiano versato o rinnovato la quota nei tempi stabiliti dallo Statuto.

- I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5 - L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile.

6 - Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

7 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

8 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

9 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti all'organizzazione.

10 - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per dimissioni volontarie:

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per esclusione secondo quanto previsto dal comma successivo.

11 - L'esclusione e le altre sanzioni disciplinari vengono deliberate

dal Consiglio Direttivo, che decide nel rispetto del diritto al contraddittorio. Le incolpazioni debbono essere rese note all'associato con lettera raccomandata in cui dovrà essere concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni affinché l'incolpato faccia pervenire note scritte a propria difesa. L'incolpato può chiedere di essere sentito nella prima riunione del Consiglio direttivo successiva allo spirare del precedente termine a difesa; in tale seduta il Consiglio decide quale sanzione irrogare tra le seguenti:

- 1) ammonizione orale o scritta nel caso di lieve violazione degli obblighi statutari o per l'assunzione di lievi comportamenti lesivi dei diritti e del buon nome dell'associazione o degli associati;
- 2) diffida o sospensione temporanea dalle attività associative nel caso di grave violazione degli obblighi statutari o per l'assunzione di comportamenti gravemente lesivi dei diritti e del buon nome dell'associazione o degli associati;
- 3) esclusione nel caso di gravissima o reiterata violazione degli obblighi statutari o per l'assunzione di comportamenti gravissimamente lesivi dei diritti e del buon nome dell'associazione o degli associati, o nel caso di più di tre sanzioni comminate dal Consiglio nel corso di due anni solari.

12 - Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "volontari sostenitori" (di seguito sostenitori), che forniscono un sostegno alle attività di volontariato dell'organizzazione e contribuiscono ai costi sostenuti dall'associazione.

13 - La struttura dell'Associazione è ispirata a criteri di piena democraticità.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione. Tutti i soci sono liberamente eleggibili.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Art.6

1 - I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento, che diventano effettive dal momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo pur permanendo in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal

regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;

- aspirare al premio "Alta Fedeltà" in occasione del compimento di 10 anni di ininterrotta adesione all'Associazione

3 - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi sociali;

4 - L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, per recesso e per esclusione. Si perde altresì per indegnità.

1) Recesso. Agli associati è comunque riconosciuto il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, previa lettera di recesso da consegnare con ogni mezzo al Presidente dell'Associazione. Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione. Il recesso non produce oneri per il recedente.

2) Esclusione. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità. All'uopo, la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dalla data ultima stabilita per il versamento della quota annuale fissata al 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 7

1 - L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2 - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Per ogni caso che avrà prodotto la conclusione del rapporto associativo non sarà dovuto all'associato uscente alcuna

liquidazione e ciò tanto in riferimento alla quota associativa quanto ad eventuali altri contributi.

L'esclusione può altresì essere deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità.

In ogni caso è necessario assicurare all'Associato escludendo il rispetto del principio del contraddittorio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vicepresidente
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge
- il collegio dei garanti.

1 - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano che esprime la volontà dell'Associazione; il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo.

2 - Tutte le cariche sociali sono elettive, in senso all'Assemblea, e gratuite.

3 - L'Associazione può avvalersi anche del contributo di collaboratori esterni, non iscritti all'Associazione, i quali volontariamente si assumono impegni specifici, in relazione alle necessità inerenti all'attività dell'Associazione (medici; psicologi; assistenti sociali e altri gruppi o associazioni).

4 - Gli organi sociali, l'organo di controllo e il collegio dei garanti hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermati ad eccezione del Presidente che può essere riconfermato solo per due mandati consecutivi.

5 - Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9

1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari.

2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

3 - La convocazione è convocata in via "ordinaria" almeno una volta all'anno entro i primi 6 mesi dell'anno solare e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione, e in via "straordinaria" per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione, deliberando secondo le maggioranze indicate nel successivo art. 23.

4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione del rendiconto / bilancio di esercizio e della relazione di missione;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- deliberare quanto previsto per legge ed a norma del presente statuto.

5 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno la metà meno uno dei componenti del Consiglio Direttivo, da ciascun componente dell'organo di controllo (se istituito) o dalla metà meno uno della totalità dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

6 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente via email ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, o reso pubblico nella sede sociale o pubblicato via internet e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7- In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega sino al massimo di una delega per ogni socio. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8 - Ciascun socio può esprimere il proprio voto sui punti posti all'ordine del giorno ed in particolare in occasione del rinnovo delle cariche associative ed in occasione dell'approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie o della messa in liquidazione dell'associazione, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento che, predisposto dal Consiglio direttivo, sarà approvato dall'Assemblea.

9 - Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo

10 - All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

1 - Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2 - Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3 - Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4 - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5 - I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive o se non rinnovano la quota sociale.

6 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vicepresidente o più Vicepresidenti.

7 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8 - Il consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere convocata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

9 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

10 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

11 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

12 - Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo

nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

13 - Compete al Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);
- nomina il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere);
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- gestisce la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di giugno successivo all'anno interessato;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- delibera in merito all'esclusione di aderenti;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
- può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

14 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio sono effettuate con ingresso dei primi tra i non eletti nelle elezioni precedenti sino al loro esaurimento. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il direttivo sarà comunque valido e resterà in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino al numero minimo di tre e se tra questi tre vengano a mancare la metà più uno dei componenti, solo allora, il Presidente o il Consigliere più anziano convoca l'assemblea per il rinnovo anticipato dell'intero consiglio direttivo.

PRESIDENTE

Art. 11

1- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti, resta incaricato cinque anni (quinquennio) e mezzo e può essere rinnovato solo per due mandati consecutivi.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che ha la maggiore anzianità associativa, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente, che ha la maggiore anzianità associativa fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

VICE PRESIDENTE

Art. 11 bis

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Vicepresidente ha il compito di controllo e garanzia che l'operatività del conto corrente rispetti finalità e scopi della Associazione; egli non opera direttamente sul conto ma ha facoltà di verifica delle operazioni effettuate.

La carica di Vicepresidente potrà essere ricoperta anche da un religioso del Ordine Franciscano dei Frati Minori o da un religioso.

REVISORE DEI CONTI

Art. 11ter

Il Revisore dei Conti può essere nominato dall'Assemblea. Egli vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relaziona all'assemblea in merito, effettua le verifiche di cassa. Il revisore dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

IL SEGRETARIO

Art.11 quater

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

TESORIERE

Art. 11 quinquies

Il Tesoriere (o Economo) presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art.12

1 - L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Alla data di entrata in vigore del presente statuto i requisiti previsti dalla legge sono i seguenti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al cod. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che in tal caso eleggeranno il Presidente dell'Organo di controllo.

3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4 - L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo

Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7 - L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

COLLEGIO DEI GARANTI

Art.13

1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi tra gli aderenti che abbiano maturato una anzianità di minimo 5 anni senza interruzione e da due supplenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- delibera, sentito il parere del Direttivo, in merito all'esclusione di aderenti;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

LIBRI SOCIALI

Art.14

1 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali previsti dalla legge.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art.15

1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'organizzazione.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 16

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da;

- 1- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- 2- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- 3- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da;

- a) quote associative annuali;
- b) contributi degli aderenti e/o di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- d) contributo di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati

all'incremento;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

l) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

g) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

h) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio e ogni altra entrata espressamente previste dalla legge.

4 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5 - Ogni operazione finanziaria, superiore ad Euro 1.000,00 (mille), è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica del direttivo).

SCRITTURE CONTABILI

Art.17

1 - Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ESERCIZIO SOCIALE

Art.18

1 - L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2 - Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3 - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4 - La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5 - Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6 - Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il

bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

7 - Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8 - La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art.19

1 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Art.20

1 - Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2 - L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.21

1 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22

1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata in via straordinaria, secondo le modalità indicate al precedente articolo -9- con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto

favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

3 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 23 – Regolamenti

1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sotto forma di Regolamenti saranno rese note su richiesta dei soci che potranno richiederne copia personale.

Art. 24 - Disposizioni finali

1 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to DOMENICO FUMAGALLI

LAURA MUTTI